



PROSPETTO SEMPLIFICATO

Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99

Publicato in data 14/09/2018

Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Albo Banca d'Italia n. 5287 - ABI n. 8542-3

R.E.A. CCIAA di Ravenna n. 159505

Ufficio del Registro Imprese di Ravenna C. Fiscale e P.Iva n. 01445030396

Capitale Sociale e riserve al 31.12.2017 € 333.280.363

Sede Legale e Direzione Generale Piazza della Libertà, 14 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546 690111 - Telefax 0546 660212 – www.labcc.it – e-mail: info@labcc.it

Posta elettronica certificata (PEC): labcc@legalmail.it

Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni
LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese 2018/2024 Step Up 725[^]
emissione

ISIN IT0005345225

fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 15.000.000

Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., nella persona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta.

Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento i destinatari dell'Offerta sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto nel suo complesso e negli specifici fattori di rischio. In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1) Il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., in data 18.10.2016 ha avviato con la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa un'operazione di fusione per incorporazione della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop..

Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data 18.10.2016 e dal Consiglio di Amministrazione di Banca di Forlì

- Credito Cooperativo - Società Cooperativa in data 25.10.2016. L'istanza formale di autorizzazione della fusione è stata trasmessa in data 27.10.2016, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n.385/1993, a Banca d'Italia che ha rilasciato l'autorizzazione alla suddetta operazione in data 21.03.2017.

La fusione delle due banche, approvata dalle rispettive assemblee in data 6 maggio 2017, si è perfezionata con decorrenza giuridica, contabile e fiscale il 1° luglio 2017 e la banca risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.. La fusione ha impattato negativamente sulle principali grandezze economico-patrimoniali dell'Emittente in quanto la banca incorporata era caratterizzata da coefficienti patrimoniali inferiori all'incorporante, da una qualità degli impieghi significativamente peggiore nonché da livelli di copertura inferiori sia rispetto a quella del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. che a quella dei dati medi espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza, con un trend negativo nel periodo dal 31.12.2014 al 30.06.2017.

Si evidenzia al riguardo che la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa ha chiuso gli esercizi 2015, 2016 e al 30.06.2017 con una perdita pari rispettivamente a 14,424 milioni di Euro, 15,213 milioni di Euro e 49,010 milioni di Euro; i risultati negativi sono dovuti principalmente alle consistenti rettifiche di valore per deterioramento dei crediti.

Analogamente, i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017, della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, relativamente al CET1 Ratio, al TIER1 Ratio e al Total Capital Ratio, risultano inferiori, alle medesime date, ai corrispondenti dati del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ed in peggioramento nel periodo dal 2014 al giugno 2017.

Si evidenzia, inoltre, che nel provvedimento di autorizzazione alla fusione trasmesso al Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data 31 marzo 2017, Banca d'Italia ha invitato, *inter alia*, l'Emittente a:

- seguire con attenzione le fasi attuative dell'operazione per garantire costantemente il buon funzionamento delle strutture coinvolte e l'integrazione delle basi sociali nonché l'uniformità nella gestione delle relazioni con la clientela delle due banche;

- con riguardo al comparto creditizio, perseguire con determinazione la riqualificazione del portafoglio, procedendo fin da subito alle programmate cessioni di "sofferenze" della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con l'obiettivo di portare ad un livello significativamente inferiore al 20% l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi;

- tenere costantemente informata Banca d'Italia sull'andamento del progetto industriale, comunicando, trascorsi sei mesi dalla data dell'incorporazione, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nonché le misure correttive adottate.

Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla sezione "Fattori di Rischio", "Rischio connesso alla realizzazione dell'operazione di fusione per incorporazione della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop."

2) Nel corso del primo semestre del 2017 la gestione del comparto crediti ha evidenziato, sia per il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. sia per la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, un peggioramento della qualità del credito rispetto all'anno precedente. In particolare per il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., si è registrato un peggioramento delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi; per la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, il peggioramento è stato relativo sia alle sofferenze lorde sul totale degli impieghi sia ai crediti deteriorati lordi sul totale degli impieghi.

Dopo la fusione, il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. evidenzia, al 31.12.2017, un rapporto fra i crediti deteriorati lordi ed il totale degli impieghi peggiore del dato medio espresso dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza.

Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla sezione "Dati finanziari selezionati".

A partire dal 01.01.2018 l'Emittente applica le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal nuovo principio contabile IFRS9. L'applicazione dell'IFRS9 potrebbe avere significativi impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente, in particolare a seguito del nuovo modello di *impairment*.

Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla sezione “Fattori di Rischio”, “Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell’Emittente” e “Rischio connesso all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili”.

3) In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante misure urgenti in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire, attraverso la sottoscrizione di un contratto di coesione, ad un Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore ad un miliardo di euro, il quale dovrà sottoporre alla Banca d’Italia il progetto di costituzione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della normativa regolamentare di attuazione, emanata dalla stessa Banca d’Italia. L’adesione a un GBC è la condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo.

In data 27.04.2016 il Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ha deliberato di non avvalersi della possibilità della c.d. “*way-out*”.

In data 03.11.2016 è stata pubblicata la normativa regolamentare di attuazione da parte della Banca d’Italia che disciplina – tra l’altro - il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.

Il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., in data 06.05.2017 ha deliberato l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo costituito da Iccrea Banca Spa.

Iccrea Banca Spa ha presentato istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo alla BCE e a Banca d’Italia in data 27.04.2018.

Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. al Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea Banca Spa, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente (c.d. *free capital*) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia, comporti l’obbligo del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo.

Sulla base dei dati al 31.12.2017 il *free capital* dell’Emittente è pari a circa 143 milioni di euro.

L’investimento in obbligazioni del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della BCC, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo costituito da Iccrea Banca Spa (entro il limite delle risorse patrimoniali del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla sezione “Fattori di Rischio” - “Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)”.

4) L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, la banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto (come definito dall’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 180 del 16.11.2015). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione tra cui il c.d. “*Bail-In*” o “salvataggio interno” ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del “*Bail-In*”, l’investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni.

Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla sezione “Fattori di Rischio” - “Rischio connesso all'utilizzo del “Bail-in”” e “Rischio di credito per l'investitore”.

5) Dal 29.01.2018 al 23.03.2018 la Banca è stata sottoposta, da parte di Banca d'Italia, ad accertamenti ispettivi in materia creditizia. Come riportato nella lettera del 29.01.2018 Banca d'Italia ha valutato le seguenti tematiche “Governance, gestione e controllo del rischio di credito con particolare riferimento alla disponibilità e qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito nonché al livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo e della sottoposizione all'esercizio di *comprehensive assessment*”. L'esito dell'accertamento è stato parzialmente favorevole e non sono stati effettuati rilievi di portata rilevante.

Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla sezione “Fattori di Rischio” - “Rischio relativo agli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia”.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	La denominazione legale dell'emittente è Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., mentre la denominazione commerciale è “La BCC” di seguito “La Banca”. La Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. è una società cooperativa a mutualità prevalente. L'emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	La Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. ha sede legale e amministrativa in Faenza, piazza della Libertà 14, tel. 0546 690111.
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	La Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. attualmente non appartiene a nessun gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 385/93. Tuttavia, esercitando l'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo, è tenuta all'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo. A tal proposito, l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 6 maggio 2017 ha espresso orientamento favorevole alla partecipazione al Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Iccrea Banca S.p.A. La Banca è iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5387; Codice ABI 8542-3.

DATI FINANZIARI SELEZIONATI¹

Fondi propri e coefficienti patrimoniali (dati in Euro)

	"La Bcc" al 31.12.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese al 30.06.2017	BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 31.12.2016	BCC ravennate e imolese al 31.12.2016	BCC di Forlì al 31.12.2016	requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP 2017	requisiti minimi regolamentari inclusivi del CCB
Totale Fondi Propri	338.647.705	328.705.165	308.191.601	20.513.564	382.545.323	307.403.912	79.141.411	-	-
(di cui componente di qualità primaria di livello 1)	329.729.214	319.471.227	308.081.822	11.389.405	371.711.768	307.241.809	64.469.959	-	-
CET 1 Capital Ratio	14,40%	13,26%	17,425%	1,78%	15,55%	18,23%	9,15%	4,60%	5,85%
Tier 1 Capital Ratio	14,40%	13,26%	17,425%	1,78%	15,55%	18,23%	9,15%	6,15%	7,40%
Total Capital Ratio	14,74%	13,65%	17,431%	3,20%	16,00%	18,24%	10,67%	8,20%	9,45%

In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE "CRD IV", Regolamento UE "CRR" e relativa disciplina attuativa), la Banca d'Italia, a esito del "processo di revisione e valutazione prudenziale" (c.d. SREP), ha imposto all'Emittente, con provvedimento nr. 308241 del 09.03.2017, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del c.d. *Capital Conservation Buffer* (CCB), da considerarsi "vincolanti" per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.03.2017 nelle misure di seguito indicate:

- CET 1 ratio pari a 5,85%, vincolante nella misura del 4,60% (4,5% ex art. 92 CRR + 0,10% a esito dello SREP);
- Tier 1 ratio pari a 7,40%, vincolante nella misura del 6,15% (6% ex art. 92 CRR + 0,15% a esito dello SREP);
- Total Capital ratio pari a 9,45%, vincolante nella misura del 8,20% (8% ex art. 92 CRR + 0,20% a esito dello SREP).

Il CCB rappresenta un cuscinetto aggiuntivo introdotto dalla normativa citata al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Fino al 31 dicembre 2016 il CCB era pari al 2,5%, poi dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto un criterio di proporzionalità. Il buffer è pari all'1,25%, per l'anno 2017, all'1,875% per il 2018 per tornare al 2,5% dal 2019. Banca d'Italia, con provvedimento n.231219 del 08.05.2018, ha imposto all'Emittente requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del c.d. *Capital Conservation Buffer* (CCB), da considerarsi "vincolanti" per la Banca nelle misure di seguito indicate: 6,685% per il CET 1 ratio, al 8,264% per il Tier 1 ratio e al 10,393% per il Total Capital ratio.

Principali indicatori di rischio creditizia

	"La Bcc" al 31.12.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese al 30.06.2017	BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 31.12.2016	BCC ravennate e imolese al 31.12.2016	BCC di Forlì al 31.12.2016	Dati medi di sistema 2017 ⁽¹⁾	Dati medi di sistema 2016 ⁽²⁾
Sofferenze lorde / impieghi lordi	10,05%	11,63%	7,51%	21,01%	10,43%	7,33%	17,31%	10,70%	11,50%
Sofferenze nette / impieghi netti	3,66%	4,35%	2,97%	7,98%	4,74%	3,01%	8,88%	4,50%	5,40%
Crediti deteriorati lordi / impieghi lordi	17,98%	20,03%	13,78%	34,29%	19,78%	14,22%	32,13%	17,50%	19,40%

(1) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia in Aprile 2018 pag. 26. Il dato si riferisce all'aggregato "banche meno significative" (ovvero non vigilate direttamente dalla BCE).

(2) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia in Aprile 2017 pag. 21. Il dato si riferisce all'aggregato "banche meno significative" (ovvero non vigilate direttamente dalla BCE).

Principali dati di conto economico (dati in Euro)

	"La Bcc" al 31.12.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese al 30.06.2017	BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 31.12.2016	BCC ravennate e imolese al 31.12.2016	BCC di Forlì al 31.12.2016
Margine d'interesse	39.886.514	34.529.030	25.544.258	8.984.772	68.253.935	47.596.397	20.657.538
Margine di intermediazione	91.808.151	53.541.433	40.826.663	12.714.771	115.581.160	83.993.102	31.588.058
Risultato netto della gestione finanziaria	65.304.292	-2.330.783	33.296.212	-35.626.995	60.509.505	55.207.796	5.301.709
Oneri Operativi	-54.627.606	-40.454.419	-27.353.455	-13.100.964	-71.758.286	-51.112.341	-20.645.945
Risultato lordo dell'operatività corrente	10.565.426	-42.883.052	5.846.706	-48.729.758	-11.249.781	4.096.542	-15.346.323
Risultato netto di esercizio	9.093.062	-44.028.628	4.981.144	-49.009.772	-11.481.038	3.731.576	-15.212.614

¹ I dati al 31.12.2017 e 31.12.2016 sono tratti dai Bilanci di Esercizio approvati dalle rispettive assemblee dei soci e sottoposti a revisione. I dati al 30.06.2017 sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza e dai bilanci semestrali delle due banche e non sono stati sottoposti a revisione.

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale , corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di € 1.000,00 e con valore nominale unitario di € 1.000,00, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori.														
PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO	Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "Bail-in" (cfr. sezione "Fattori di Rischio"). Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.														
DATA DI EMISSIONE E DATA DI GODIMENTO	La data di emissione delle obbligazioni è il 25/09/2018 . La data di godimento delle obbligazioni è il 25/09/2018 .														
DATA DI SCADENZA	Le obbligazioni scadono in data 25/09/2024 e da tale data cesseranno di produrre interessi.														
CEDOLE LORDE	Le Obbligazioni Step Up prevedono il pagamento di cedole fisse, predeterminare e crescenti secondo la seguente tabella: Tasso di interesse nominale lordo alle date di pagamento: <table border="1" data-bbox="496 1205 999 1451"> <thead> <tr> <th>Data di pagamento</th> <th>Tasso annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.09.2019</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>25.09.2020</td> <td>1,10%</td> </tr> <tr> <td>25.09.2021</td> <td>1,20%</td> </tr> <tr> <td>25.09.2022</td> <td>1,30%</td> </tr> <tr> <td>25.09.2023</td> <td>1,40%</td> </tr> <tr> <td>25.09.2024</td> <td>1,50%</td> </tr> </tbody> </table> Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza annuale alla seguente data: <i>25 settembre</i> di ogni anno. Qualora una Data di Pagamento degli interessi non coincida con un giorno lavorativo, gli interessi saranno pagati utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual", Following Business Day, Unadjusted.	Data di pagamento	Tasso annuo	25.09.2019	1,00%	25.09.2020	1,10%	25.09.2021	1,20%	25.09.2022	1,30%	25.09.2023	1,40%	25.09.2024	1,50%
Data di pagamento	Tasso annuo														
25.09.2019	1,00%														
25.09.2020	1,10%														
25.09.2021	1,20%														
25.09.2022	1,30%														
25.09.2023	1,40%														
25.09.2024	1,50%														
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Per le obbligazioni a tasso fisso in emissione si calcola il rendimento in base alle ipotesi di seguito descritte: 1 - il titolo è sottoscritto alla data di emissione, al prezzo di 100,00 ed è detenuto fino a scadenza incassando tutte le cedole contrattualmente previste. Confrontando il rendimento delle Obbligazioni con quello del BTP (Buono del Tesoro poliennale) di similare scadenza, ad esempio il BTP -01SE24 3,75% (IT0005001547) con riferimento ai prezzi del 10.09.2018 (Fonte: "Il Sole 24 Ore"), i relativi rendimenti annui a scadenza lordi e netti, considerando il piano cedolare sopraindicato, vengono di seguito rappresentati:														

	Caratteristiche	BTP 01.09.2024 3,75% IT0005001547	LA BCC 2018/2024 Step Up 725' Em. IT0005345225
	Scadenza	01.09.2024	25.09.2024
	Prezzo di acquisto	107,695	100,00
	Rendimento effettivo annuo lordo	2,37%	1,25%
	Rendimento effettivo annuo netto	1,92%	0,92%
	fonte "Il Sole 24 ore" del 11/09/2018		
GARANZIE	Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il presente prestito obbligazionario non è garantito dal Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo.		
CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E LIQUIDABILITA'	La Banca si impegna a richiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Si rinvia al "Regolamento Hi-MTF - segmento "order driven", a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di <i>liquidity provider</i> allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente. Nel periodo intercorrente tra la data di fine collocamento e la data di inizio negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF la Banca provvederà a negoziare le obbligazioni in contropartita diretta con la clientela. La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dalla Banca si rinvia al documento "Policy di Valutazione e Pricing e Regole per la negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi" disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.labcc.it .		
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento.		
REGIME FISCALE	Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene applicata una imposta sostitutiva attualmente nella misura del 26,00%. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite		

	<p>nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva attualmente nella misura del 26,00%.</p>
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	<p>I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.</p>
LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE	<p>Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca, connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, unico Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente.</p> <p>Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari e necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare per la risoluzione di controversie relative l'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal D.Lgs. n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.</p> <p>Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).</p>

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

PERIODO DI OFFERTA	<p>Le obbligazioni saranno offerte dal 17/09/2018 al 11/01/2019, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il presente prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet www.labcc.it.</p> <p>L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata dovuta al raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato.</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca, ne viene data comunicazione al pubblico, mediante</p>
---------------------------	---

	<p>apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.labcc.it.</p>
AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO	<p>L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro 15.000.000 e viene emesso al prezzo di 100,00. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'ammontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della Banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet www.labcc.it. Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di 15.000 titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad Euro 1.000,00 cadauno, con eventuali multipli incrementali di Euro 1.000,00. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.</p>
DATA DI REGOLAMENTO	<p>Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato, mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli amministrato, alla Data di Godimento ovvero ad una qualsiasi Data di Regolamento, che l'investitore deciderà al momento della sottoscrizione, compresa tra la data di godimento 25/09/2018 e la data di fine collocamento 11/01/2019. In tal caso al sottoscrittore sarà addebitato un importo pari al prezzo di emissione, eventualmente maggiorato del rateo di interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa data di Regolamento (inclusa).</p> <p>Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.</p> <p>I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa.</p>
FATTORI DI RISCHIO	<p>La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento "Informativa al pubblico – III Pilastro ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013" e alla "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della "Nota Integrativa" al bilancio 2017 disponibile sul sito internet www.labcc.it.</p> <p><u>FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE</u></p> <p><u>RISCHIO CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA DI FORLÌ – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA NEL CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SOC. COOP.</u></p> <p>I Consigli di Amministrazione del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. e di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S.C., rispettivamente in data 18.10.2016 e in data 25.10.2016 hanno deliberato l'Operazione di Fusione per incorporazione di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. (incorporata) nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. (incorporante).</p>

Con lettera datata 26.10.2016 il progetto di fusione è stato sottoposto all'approvazione di Banca d'Italia che ha rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione della fusione in data 21 marzo 2017.

In data 6 maggio 2017 le rispettive assemblee dei soci del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. e di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S.C. hanno approvato il progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile.

La fusione delle due banche si è perfezionata con decorrenza giuridica, contabile e fiscale il 1° luglio 2017 e la banca risultante dall'operazione ha assunto la denominazione di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop..

La fusione ha impattato negativamente sulle principali grandezze economico-patrimoniali dell'Emittente in quanto la banca incorporata era caratterizzata da coefficienti patrimoniali inferiori all'incorporante, da una qualità degli impieghi significativamente peggiore nonché da livelli di copertura inferiori sia rispetto a quella del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. sia a quella dei dati medi espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza, con un trend negativo nel periodo dal 31.12.2014 al 30.06.2017.

Infatti, la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S.C. ha chiuso gli esercizi 2015, 2016 e al 30.06.2017 con una perdita pari rispettivamente a 14,424 milioni di Euro, 15,213 milioni di Euro e 49,010 milioni di Euro principalmente a seguito delle consistenti rettifiche di valore per deterioramento dei crediti.

Inoltre, i coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S.C., relativamente al CET1 Ratio, al TIER1 Ratio e al Total Capital Ratio, risultano inferiori ai corrispondenti dati del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ed in peggioramento nel periodo dal 2014 al 30 giugno 2017.

A questo riguardo si fa presente che al 31.12.2017, il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. presenta un CET1/TIER1 Ratio pari al 14,40% (Total Capital Ratio pari al 14,79%) rispetto al CET1/TIER1 Ratio del Credito Cooperativo ravennate e imolese soc. coop. al 31.12.2016 pari al 18,23% (Total Capital Ratio pari al 18,24%).

Infine, si evidenzia che nel provvedimento di autorizzazione alla fusione trasmesso al Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data 31 marzo 2017, Banca d'Italia ha invitato, *inter alia*, l'Emittente a:

- seguire con attenzione le fasi attuative dell'operazione per garantire costantemente il buon funzionamento delle strutture coinvolte e l'integrazione delle basi sociali nonché l'uniformità nella gestione delle relazioni con la clientela delle due banche;
- con riguardo al comparto creditizio, perseguire con determinazione la riqualificazione del portafoglio, procedendo fin da subito alle programmate cessioni di "sofferenze" della Banca di Forlì, con l'obiettivo di portare ad un livello significativamente inferiore al 20% l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi;
- tenere costantemente informata Banca d'Italia sull'andamento del progetto industriale, comunicando, trascorsi sei mesi dalla data dell'incorporazione, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nonché le misure correttive adottate.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, l'operazione ha avuto un impatto negativo sui coefficienti economico-patrimoniali e sulla qualità del credito dell'Emittente.

RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL CREDITO DELL'EMITTENTE

Nel corso del primo semestre del 2017 la gestione del comparto crediti ha evidenziato, sia per il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. sia per la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, un peggioramento della qualità del credito rispetto all'anno precedente.

La Tabella che segue riporta i principali indicatori di rischiosità creditizia posti a confronto con i corrispondenti dati medi di sistema tratti dal "Rapporto sulla stabilità finanziaria" di Banca d'Italia.

Principali indicatori di rischiosità creditizia									
	"La Bcc" al 31.12.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese al 30.06.2017	BCC di Forlì al 30.06.2017	BCC ravennate e imolese + BCC di Forlì al 31.12.2016	BCC ravennate e imolese al 31.12.2016	BCC di Forlì al 31.12.2016	Dati medi di sistema 2017 ⁽¹⁾	Dati medi di sistema 2016 ⁽²⁾
Sofferenze lorde / impieghi lordi	25,75%	31,63%	7,51%	21,01%	30,43%	7,33%	17,31%	10,70%	11,50%
Sofferenze nette / impieghi netti	3,66%	4,35%	2,97%	7,99%	4,74%	3,01%	8,88%	4,50%	5,40%
Crediti deteriorati lordi / impieghi lordi	17,90%	20,03%	13,78%	34,29%	19,78%	14,22%	32,13%	17,50%	19,40%

(1) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia in Aprile 2018 pag. 26. Il dato si riferisce all'aggregato "banche meno significative" (ovvero non vigilate direttamente dalla BCE).

(2) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia in Aprile 2017 pag. 21. Il dato si riferisce all'aggregato "banche meno significative" (ovvero non vigilate direttamente dalla BCE).

Come si evince dalla suesposta tabella, nel corso del primo semestre del 2017 per il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., si è registrato un peggioramento delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi; per la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S.C., il peggioramento è stato relativo sia alle sofferenze lorde sul totale degli impieghi sia ai crediti deteriorati lordi sul totale degli impieghi.

Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. evidenzia, al 31.12.2017, dati migliori rispetto ai dati aggregati delle due banche al 31.12.2016 e ai dati medi espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza, con l'eccezione del rapporto fra i crediti deteriorati lordi ed il totale degli impieghi dove il dato medio espresso dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza risulta migliore di quello dell'Emittente.

RISCHIO CONNESSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI E ALLA MODIFICA DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI

Il 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile dell'IFRS 9 "Financial Instruments Reporting Standard" omologato il 22 novembre 2016 dalla Commissione Europea. Il nuovo principio contabile ha sostituito integralmente lo IAS 39; si applicherà, pertanto, a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell'attivo e nel passivo dello stato

patrimoniale, modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell'*impairment*, nonché definendo nuove regole di designazione dei rapporti di copertura. Si prevede che, alla data di prima applicazione, gli impatti principali sull'Emittente potranno derivare dall'applicazione del nuovo modello contabile di *impairment* basato su un approccio "*expected losses*", che determinerà un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate (in particolare crediti verso la clientela), nonché dalla applicazione delle nuove regole per il trasferimento delle posizioni tra i differenti "Stage" di classificazione previsti dal nuovo standard.

L'applicazione dell'IFRS9 potrebbe avere significativi impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente in particolare a seguito del nuovo modello di *impairment*.

RISCHIO DERIVANTE DALLA RIFORMA DEL SETTORE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO (BCC)

In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante misure urgenti in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma prevede l'obbligo per le BCC, attraverso la sottoscrizione di un contratto di coesione, di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo (di seguito "GBC"), formato da una capogruppo, costituita in forma di società per azioni e avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di Euro.

L'adesione a un GBC – che dovrà avvenire entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia il 03.11.2016 come di seguito riportato – è la condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. L'Emittente non si è avvalso della c.d. *way-out*, pur avendone i requisiti richiesti, in quanto in data 06.05.2017 l'assemblea dei soci del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ha approvato l'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo costituito da Iccrea Banca Spa.

In data 03.11.2016 sono state pubblicate, da parte di Banca d'Italia, mediante il 19° aggiornamento della propria circolare 285 del 17.12.2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", le disposizioni attuative degli art. 37-bis e 37-ter del TUB, concernenti i GBC, che disciplinano i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al GBC, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del GBC. Tale normativa prevede che il GBC si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le Banche di Credito Cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli, nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate.

Sottoscrivendo il contratto di coesione le Banche di Credito Cooperativo aderiscono al GBC e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa.

L'adesione al GBC ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che

riguardano - tra l'altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza:

- il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato.

Al riguardo è previsto, tra l'altro, che:

- a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca, avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;
- b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di *Risk Appetite Framework* ("sistema degli obiettivi di rischio"), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E' inoltre previsto che - al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l'altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse;

- le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull'organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale;

- il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnalatici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l'altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per

il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l'adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;

- il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l'altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l'acquisto di partecipazioni e immobili, l'apertura di succursali in Italia e all'estero, la prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali;
- le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo.

Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:

- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;
- la partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al Gruppo Bancario Cooperativo;
- la garanzia tra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca (*cross-guarantee*), ovvero sia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste;
- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo;
- l'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;
- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori;
- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la propria solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'Autorità di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di

risoluzione di cui al D. Lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB.

Iccrea Banca Spa ha presentato istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo alla BCE e a Banca d'Italia in data 27.04.2018.

Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione della banca al GBC costituito da Iccrea Banca Spa, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell'Emittente (c.d. *Free Capital*) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo della banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo GBC.

Sulla base dei dati al 31.12.2017 il *Free Capital* è pari a circa 143 milioni di Euro.

L'investimento in obbligazioni della Banca, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo GBC (entro il limite delle risorse patrimoniali della banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

RISCHIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELLA BANCA D'ITALIA

Dal 29.01.2018 al 23.03.2018 la Banca è stata sottoposta, da parte di Banca d'Italia, ad accertamenti ispettivi tematici in materia creditizia. Come riportato nella lettera del 29.01.2018 la Banca d'Italia ha valutato le seguenti tematiche "Governance, gestione e controllo del rischio di credito con particolare riferimento alla disponibilità e qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito nonché al livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell'adesione al gruppo bancario cooperativo e della sottoposizione all'esercizio di *comprehensive assessment*". L'esito dell'accertamento è stato parzialmente favorevole e non sono stati effettuati rilievi di portata rilevante.

RISCHIO DI CREDITO

L'attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti.

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente può

essere inoltre soggetto al rischio, in determinate circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso.

Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

Le politiche creditizie della banca sono indirizzate ad una efficiente selezione delle singole controparti (attraverso una completa ed accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impieghi contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito), alla diversificazione del rischio stesso (individuando nei crediti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese il naturale bacino operativo della Banca, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni sui gruppi di clienti connessi o su singoli rami di attività economica) e al controllo andamentale delle singole posizioni (effettuato sia con una procedura informatica, sia con un'attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano delle irregolarità).

RISCHIO RELATIVO ALL'ASSENZA DI CREDIT SPREAD PER L'EMITTENTE

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare un valore di Credit Spread (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione plain vanilla di riferimento dell'Emittente e il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.

RISCHIO CONNESSO ALL'EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE BANCARIO ED ALLE MODIFICHE INTERVENUTE NELLA DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione nonché all'attività di vigilanza esercitata da una pluralità di soggetti tra cui Banca d'Italia e Consob. Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura e tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle Autorità Internazionali.

A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti

patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 Ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital Ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital Ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "*Capital Conservation Buffer*", ovvero un "cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

A conclusione del processo di revisione prudenziale (SREP) 2017 condotto, ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) Banca d'Italia, con provvedimento n° 552832 dell'08.05.2018, ha comunicato la misura dei "coefficienti di capitale", comprensivi del Capital Conservation Buffer, che la banca dovrà rispettare:

- CET 1 Ratio pari al 6,665%, composto da una misura vincolante del 4,790% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,290% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- TIER 1 Ratio pari all'8,264%, composto da una misura vincolante del 6,389% (di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,389% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Total Capital Ratio pari al 10,393%, composto da una misura vincolante del 8,518% (di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,518% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

I ratios patrimoniali del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. alla data del 31.12.2017 risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati da Banca d'Italia.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- per l'indicatore LCR dal valore minimo del 60% introdotto dal 1° ottobre 2015 ha fatto seguito un progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018, secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- per l'indicatore NSFR è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, gli accordi di Basilea III hanno introdotto un indice di leva finanziaria (leverage ratio) semplice, trasparente e non basato sul rischio, volto a costituire una misura supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali, prevedendo il monitoraggio continuo da parte delle banche.

Tale indice viene calcolato come rapporto tra il Capitale di classe 1 dell'ente (TIER 1) e le esposizioni complessive dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Regolamento 575/2013, e ha l'obiettivo di porre un limite alla crescita del *leverage* delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale.

Tale indicatore, oggetto di una particolare segnalazione di vigilanza, fa registrare per l'emittente un valore al 31.12.2017 pari al 7,62%, a fronte di un requisito minimo regolamentare previsto al 3%.

Tra le novità regolamentari si segnalano i D.Lgs. n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (*Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive* o "Direttiva BRRD – in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi", o "Direttiva"), pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della Direttiva BRRD – in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi - si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità Nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *Bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *Bail-in*). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *Bail-in*, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore il 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *Bail-in* per le quali è prevista l'applicazione a partire dall'1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *Bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Si segnala che l'implementazione delle Direttive 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive*) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive*) del 15 maggio 2014 e del Regolamento UE 806/2014 (istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico) del 15 luglio 2014 potranno comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell'Emittente, in quanto impongono l'obbligo di costituire

specifici fondi, con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.

Al riguardo, Banca d'Italia ha comunicato, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, l'importo definitivo per l'anno 2017 da versare al Fondo di Risoluzione di competenza del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. ovvero Euro 774.981,62 a titolo di contribuzione ordinaria.

Il costo del contributo è stato interamente contabilizzato a conto economico nel corso dell'esercizio 2017 alla voce "Altre spese amministrative".

Si segnala, inoltre, che nel 2017, sono stati contabilizzati Euro 1.370.824,70 di contributi relativi alla quota a proprio carico dovuta al sistema di Garanzia dei Depositi, ai sensi della Direttiva 2014/49/UE (DGSD) del 16 aprile 2014.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti Autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

RISCHIO DI LIQUIDITA' DELL'EMITTENTE

Il rischio di liquidità dell'Emittente è il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel *Funding Liquidity Risk*, ossia nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria e nel *Market Liquidity Risk*, ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale, a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l'operazione. Alla data del presente documento l'Emittente ritiene che né il *Funding Liquidity Risk* né il *Market Liquidity Risk* comportino un rischio apprezzabile, in relazione al proprio profilo di liquidità.

La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati di capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato, o la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie potrebbe aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare l'accesso ad alcune delle sue fonti di liquidità.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare

nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

RISCHIO DI ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI DEBITORI SOVRANI

Negli scorsi anni la crisi dei debitori sovrani Europei ha pesantemente condizionato l'andamento dei mercati finanziari e la politica economico-finanziaria di molti paesi Europei, Italia compresa.

Al 31.12.2017 l'Emittente risulta esposto verso titoli di debitori sovrani (costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani) per 1.216.289 migliaia di Euro pari a circa l'88,66% del portafoglio di proprietà della Banca.

RISCHIO CONNESSO ALLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA ED ALL'IMPATTO DELLE ATTUALI INCERTEZZE DEL CONTESTO MACROECONOMICO

L'andamento dell'Emittente è influenzato da fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo della provvista sui mercati dei capitali, elementi connessi per la loro natura alla situazione macroeconomica generale, nazionale e dell'intera area Euro, dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera.

In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Dopo anni caratterizzati da una lenta crescita a causa della crisi finanziaria, nel 2017 la crescita economica ha accelerato, sia nelle economie mature che emergenti. Le aspettative relative all'andamento dell'economia globale rimangono comunque incerte. A questi fattori di incertezza si aggiungono quelli relativi al contesto geopolitico. Tale situazione di incertezza che caratterizza l'economia globale a partire dalla crisi del 2008 ha determinato, tra l'altro, tensioni significative nell'ambito dell'attività ordinaria di molte primarie banche commerciali, banche di investimento e compagnie di assicurazione, alcune delle quali sono divenute insolventi oppure hanno dovuto integrarsi con altri istituti finanziari o richiedere l'intervento delle rispettive autorità governative o delle banche centrali e del Fondo Monetario Internazionale, che sono intervenuti immettendo liquidità e capitali nel sistema e partecipando anche a ricapitalizzazioni di alcune istituzioni finanziarie. A questo si sono aggiunti altri fattori negativi quali un aumento dei livelli di disoccupazione e una generale diminuzione della domanda di servizi finanziari.

Alla data del presente documento il quadro macroeconomico risulta caratterizzato da elevata incertezza in relazione, ad esempio:

- (a) all'adozione di misure restrittive nel commercio internazionale;
- (b) all'impatto di maggiori sanzioni sulla Russia;
- (c) ai prossimi sviluppi connessi alla Brexit;
- (d) alla situazione politica italiana;
- (e) alle tendenze dell'economia reale e in particolare alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina.

Il rallentamento dell'economia italiana, in particolare nelle aree geografiche dove opera l'Emittente, potrebbe avere, un effetto negativo sulle attività dell'Emittente e sul suo costo di finanziamento nonché sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore.

Inoltre, sussiste il rischio che in seguito all'entrata in vigore della BRRD-*Bank Recovery and Resolution Directive*, uno o più enti creditizi possano essere sottoposti alle misure di risanamento previste da tale direttiva e dai relativi regolamenti di attuazione, ivi incluso il c.d. "bail-in" ovvero il potere, in capo all'Autorità di Vigilanza competente, di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Tale circostanza potrebbe aggravare la situazione del contesto macro economico e, in particolare, avere effetti negativi sui settori di attività e sui mercati in cui l'Emittente si trova ad operare, con possibili conseguenze negative sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (*Trading Book*), che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (*Banking Book*), che comprende le attività e le passività finanziarie diverse da quelle costituenti il *Trading Book*.

Al 31.12.2017 la banca non ha in corso investimenti sul portafoglio di negoziazione, ma solo sul portafoglio bancario, che risulta investito in massima parte in titoli di Stato Italiani e che quindi può essere soggetto a variazioni di valore legate alla diminuzione del merito di credito di tale emittente governativo. Pertanto, in considerazione dell'assenza del portafoglio di negoziazione e dell'esiguo valore del VAR al 31.12.2017 sul portafoglio bancario non si ravvisano particolari profili di rischiosità.

Tale rischio è attentamente monitorato attraverso le procedure di gestione del rischio di cui si è dotato l'Emittente; inoltre mensilmente il Consiglio di Amministrazione controlla la composizione del portafoglio dell'Emittente sulla base della relazione elaborata dall'Area Finanza.

RISCHIO OPERATIVO

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dal malfunzionamento di procedure, risorse umane e sistemi tecnologici oppure derivanti da eventi esogeni come ad esempio perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali e catastrofi naturali. Il rischio operativo, connaturato nell'esercizio dell'attività bancaria, è generato trasversalmente da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o alle caratteristiche dei prodotti, ai danni derivanti da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Tale rischio si ritiene adeguatamente fronteggiato attraverso l'operatività dell'ufficio dell'Emittente denominato "Funzione Compliance e Antiriciclaggio".

RISCHIO LEGALE

Il rischio legale è il rischio connesso a procedimenti giudiziari e arbitrari il cui esito sfavorevole possa avere un effetto significativo sull'andamento dell'attività dell'Emittente. La natura delle cause legali è diversificata, pur avendo in comune una domanda di tipo risarcitorio nei confronti della Banca.

Le cause più frequenti, afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dall'Emittente, sono relative alla contestazione in tema di anatocismo, usura, condizioni economiche applicate e sistemi di pagamento.

A fronte dei propri contenziosi, nel bilancio relativo all'esercizio 2017, il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. evidenzia accantonamenti per € 574.110,63.

Si fa presente inoltre che alcuni esponenti della banca (gli attuali Presidente, Direttore Generale, nonché gli ex Direttore Generale e Vice Direttore Generale), risultano imputati davanti al Tribunale di Ravenna per il presunto concorso nel reato di usura (di cui agli articoli 110 e 644 c.p.), in occasione della concessione da parte della banca di un finanziamento di 2,5 milioni di Euro in data 24.07.2012, a seguito di una denuncia/querela presentata da 2 ex clienti della Banca.

In relazione a detto procedimento penale si rileva che alla luce del fatto che non è stata emessa ancora alcuna sentenza e che il rischio di addivenire ad una condanna di risarcimento del danno appare remoto, sia dal punto di vista sostanziale che sotto il profilo temporale, la banca non ha ritenuto di effettuare alcun accantonamento.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OBBLIGAZIONE

RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DEL BAIL-IN

La BRRD - *Bank Recovery and Resolution Directive*, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "Bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il *Bail-in* si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*AT1 instruments*); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (*T2 instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*). Nell'ambito delle "restanti passività", il "Bail-in" riguarda prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "Bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "Bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

RISCHIO DI CREDITO PER L'INVESTITORE

L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle

obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca tuttavia si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di *liquidity provider* allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente.

Nel periodo intercorrente tra la data di fine collocamento e la data di inizio negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF la Banca provvederà a negoziare le obbligazioni in contropartita diretta con la clientela. La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

RISCHIO RELATIVO ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi al di fuori del controllo dell'Emittente tra cui:

- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità) riportato in precedenza;
- variazione dei tassi di mercato (Rischio di tasso di mercato);
- variazione del merito di credito dell'Emittente (Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente);

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE

Le Obbligazioni potrebbero deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

RISCHIO CONFLITTI DI INTERESSE

Si segnala che il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. risulta contemporaneamente Emittente, Responsabile del Collocamento ed Agente di Calcolo; tale coincidenza di ruoli determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli sono collocati direttamente dall'Emittente il quale effettua anche il calcolo dei relativi interessi. La Banca inoltre agisce come *liquidity provider*, allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente, per la qual

cosa si configura una situazione di conflitto di interesse essendo l'Emittente a determinare il prezzo di riacquisto delle obbligazioni.

RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI RATING PER LE OBBLIGAZIONI

Alla Banca e alle proprie obbligazioni non è attribuito alcun livello di "rating". L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per sé e per le proprie Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICHE DEL REGIME FISCALE

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati dall'Emittente e relativi alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente documento rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudiziale sul rendimento netto atteso dall'investitore.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO E STEP UP

RISCHIO DI TASSO DI MERCATO

Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si potrebbe verificare una diminuzione del prezzo di vendita delle obbligazioni fino a divenire inferiore al loro valore nominale. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più è lunga la vita residua del titolo. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime. Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all'investitore di rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.


DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto ed il relativo Regolamento consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta. Il presente Prospetto è altresì consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.labcc.it dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti documenti:

- Statuto vigente;
- Bilancio esercizio 2016 contenente la relazione della società di revisione;
- Bilancio esercizio 2017 contenente la relazione della società di revisione;
- Sintesi del documento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini";
- Documento di "Policy di valutazione e *pricing* delle obbligazioni emesse".

La Banca provvederà, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/99, a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

PERSONE RESPONSABILI	<p>Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., con sede legale in Faenza, piazza Libertà 14, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Secondo Ricci, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente prospetto.</p> <p>Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Secondo Ricci dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente prospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.</p> <p>Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. Il Presidente e Legale Rappresentante Firma </p>
---------------------------------	---

